

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 marzo 2018 presso la sede di Pistoia di Confindustria Toscana Nord si sono riuniti:

per Ance Toscana Nord, il Presidente Stefano Varia, il Vice Presidente Ornella Vannucci e Domenico Strati, assistiti da Maria Chiti e Alessandro Vaiani di Confindustria Toscana Nord,

per le Organizzazioni Sindacali di Categoria di Pistoia
FILLEA CGIL Marco Ballati
FILCA CISL Daniele Vaccaro
FENEAL UIL Gabriele Gerini

per definire il Contratto Collettivo di Lavoro Provinciale per il settore edile della Provincia di Pistoia, integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'Industria Edile del 01/07/2014, a seguito della piattaforma di rivendicazione del rinnovo presentata dalle Organizzazioni Sindacali di Categoria il 19/05/2015.

A finalizzazione dei numerosi incontri succedutisi tra il 2016 e il 2018, in cui si è ampiamente ed approfonditamente discusso della situazione del settore a livello territoriale e della piattaforma presentata dalle OOSLL, si è convenuto il seguente accordo, composto dai seguenti articoli:

- 1- Premessa
- 2- Prestazioni Extracontrattuali
- 3- Congedo per il padre lavoratore
- 4- Contribuzione alla Cassa Edile Pistoiese
- 5- E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)
- 6- Norma premiale a favore delle imprese
- 7- Razionalizzazione degli Enti paritetici
- 8- Sicurezza
- 9- Decorrenza e durata

1- PREMESSA


Il settore delle costruzioni vive il nono anno di una lunga e profonda crisi che ormai ha caratteristiche strutturali e non più congiunturali.

Il modello di sviluppo che ha caratterizzato il periodo pre-crisi di crescita del comparto può dirsi definitivamente superato. Purtroppo, nonostante l'impegno delle parti sociali, non emerge né a livello nazionale né a livello locale una politica consapevole di questo cambiamento che sia in grado di avviare una nuova fase di crescita a beneficio del territorio e dell'occupazione.

Occorre un nuovo e diverso protagonismo delle istituzioni pubbliche che vada nella direzione di regolare, pianificare e controllare un mercato delle costruzioni che risponda sempre di più alle esigenze infrastrutturali, di riqualificazione urbana, di qualità della vita e di crescita del benessere collettivo.

Non va dimenticato inoltre il pericolo, ormai evidente, di depauperare l'intero sistema di figure imprenditoriali e professionali di alto livello costruite negli anni con esperienza e sapienza nonché di strutture aziendali storiche. I fenomeni in atto, che vedono l'aumento di pratiche al limite della legalità, denotano una preoccupante involuzione del sistema imprenditoriale a scapito delle imprese strutturate e regolari che subiscono una spietata concorrenza e faticano a restare attive.

Il rinnovo dell'integrativo provinciale da sempre ha rappresentato e rappresenta uno strumento fondamentale di condivisione delle parti sociali sul territorio delle politiche di settore per le aziende ed i loro lavoratori, misure volte a contribuire alla salvaguardia delle aziende del territorio e, di conseguenza, dell'occupazione e a promuovere la cultura della legalità, della



salute e sicurezza sui luoghi di lavoro contribuendo a far risorgere il settore sia in provincia.

Le parti evidenziano a livello locale il perdurare di una situazione economica di forte crisi, e pertanto convengono che anche il rinnovo dell'integrativo provinciale debba essere in tal senso improntato, conciliando le esigenze dei lavoratori con la competitività delle imprese e la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Con la sottoscrizione del presente Contratto integrativo, pertanto, le Parti rinnovano l'impegno a mantenere un modello di relazioni industriali basato sul continuo confronto al fine di favorire e sostenere le esigenze del settore; a intensificare i rapporti con enti e istituzioni pubbliche alla ricerca di misure volte a contrastare il lavoro irregolare e a riportare al centro dell'attenzione le imprese e i lavoratori; a valorizzare il sistema degli Enti bilaterali potenziandone il ruolo fondamentale di supporto al sistema delle costruzioni.

Le parti sono consapevoli della necessità di dotarsi di regole che preparino la strada ad una nuova stagione dell'edilizia, regole aderenti alla mutata realtà del comparto e capaci di cogliere le opportunità derivanti da un generale ripensamento delle misure a sostegno del settore verificando, nel rispetto del dettato contrattuale nazionale, la possibilità di un'omogeneità di comportamenti sui territori e di armonizzazione funzionale dei servizi.

Gli Enti bilaterali, in questo ambito, sono strumenti fondamentali per la migliore gestione del sistema delle costruzioni in edilizia per un corretto assetto delle attività edili sul piano della regolarità contrattuale, della formazione professionale e della prevenzione infortuni.



Le Parti evidenziano l'importanza dell'adozione della Delibera del Comitato di Bilateralità n. 2/2015 da parte della Cassa Edile Pistoiese al fine di contrastare pratiche scorrette e a tal fine si incontreranno entro il 2019 per discutere e definire le modalità applicative. Inoltre le Parti considerano di voler mantenere un elevato livello di attenzione nei confronti delle aziende che adottano in modo diffuso lo strumento del part-time, anche oltre i limiti contrattuali, per la gestione degli operai che lavorano nei cantieri, in quanto possibile modalità di elusione della normativa contrattuale.

Per quanto riguarda gli Enti bilaterali, le Parti firmatarie, consapevoli del percorso di complessiva riorganizzazione del sistema della bilateralità sancito dalla contrattazione nazionale e considerata la necessità di adottare politiche di razionalizzazione mirate alla sostenibilità delle strutture locali, a seguito della pesante flessione di imprese e operai iscritti subita negli ultimi anni, intendono intraprendere fin da subito politiche incisive mirate alla sostenibilità della gestione ordinaria degli Enti, pur nel mantenimento dei livelli di efficienza del servizio alle imprese e ai lavoratori.

Le Parti, pertanto, al fine di mantenere in equilibrio la gestione delle strutture e di perseguire l'efficientamento ottimale di funzioni, servizi e prestazioni, non escludono l'opportunità di una loro riorganizzazione complessiva e di possibili collaborazioni, in aderenza al dettato della contrattazione nazionale.



2- PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI

Le Parti convengono che le modifiche sotto riportate avranno vigenza a far data dal 01/04/2018 e fino a diverso accordo, come da prospetto riepilogativo delle prestazioni allegato (All. 1). Resta inteso che la Disoccupazione e, ove presente, il Servizio Militare/Civile interrompono il requisito di anzianità di iscrizione ai fini di tutte le prestazioni.

2.1- PREMIO STUDIO

Viene esteso il termine di presentazione delle domande al 30/6 dell'anno successivo rispetto all'inizio dell'anno scolastico. La Cassa Edile effettuerà i pagamenti delle prestazioni dovute entro, di norma, 90 giorni dalla presentazione della domanda. Restano ferme le altre condizioni.

2.2- PREMIO GIOVANI

Il premio viene erogato a coloro che sono iscritti alla CEP prima del compimento del ventinovesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364 giorni) e che maturino almeno 24 mesi di iscrizione regolare, effettiva e continuativa alla CEP.

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di compimento del 29° anno di età o dal compimento del 24° mese se successivo.

Restano ferme le altre condizioni e i termini di presentazione delle istanze.

2.3- ASSEGNO INTEGRATIVO INVALIDITA' INAIL

L'indennità riconosciuta dalla CEP per punto di invalidità avverrà a seguito del riconoscimento da parte dell'Inail con dichiarazione attestante il punteggio, previa istanza nei termini già convenuti. L'infortunio che dà luogo all'invalidità deve essere accaduto durante il periodo di iscrizione alla CEP e il pagamento,

accertato il diritto, avverrà anche se il lavoratore non è più iscritto alla CEP.

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data della dichiarazione Inail.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.4- VISITE SPECIALISTICHE E ACCERTAMENTI DIAGNOSTICI

Le integrazioni già previste per le spese sostenute per visite mediche specialistiche vengono aperte anche agli esami diagnostici, con un massimo complessivo invariato di n. 2 visite/esami, per ogni anno.

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di rilascio della fattura.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.5- RIMBORSO PROTESI E CURE DENTARIE

L'integrazione per le protesi dentarie e le cure, previste fino ad un massimo complessivo di n. 28 denti, matura ex novo una seconda e ultima volta, sempre fino ad un massimo complessivo di n. 28 denti, dopo 10 anni di anzianità di iscrizione regolare, effettiva e continuativa alla CEP.

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di rilascio della fattura.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.6- PREMIO MATRIMONIO

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di matrimonio.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.7- PROTESI OCULISTICHE

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di rilascio della fattura o dello scontrino.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.8- TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data di rilascio della fattura.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

2.9- INDENNITA' MORTE PER MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO

Termine di presentazione delle istanze: 6 mesi dalla data del decesso.

Restano ferme le altre condizioni già previste.

3- CONGEDO PER IL PADRE LAVORATORE

Al fine di sostenere la genitorialità e favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a far data dal 01/04/2018 il congedo per il padre lavoratore previsto nell'ambito dell'art. 4 co. 24 della L. 92/2012, successivamente prorogato dall'art. 1 co. 354 della L. 232/2016, è elevato di n. 1 giorni, alle medesime condizioni di cui alla predetta Legge.

Il congedo dovrà essere fruito entro i 5 mesi successivi alla nascita o adozione del figlio e deve essere preceduto dalla presentazione di una apposita istanza al Datore di Lavoro, cui allegare la documentazione attestante la nascita del figlio o l'ingresso in famiglia del figlio adottivo, da formalizzarsi almeno 10 giorni prima dell'effettiva astensione dal lavoro.

Per poter godere del giorno di congedo aggiuntivo è necessario che il lavoratore abbia già usufruito di tutti quelli previsti dalla citata norma, congiuntamente o disgiuntamente.

Il giorno aggiuntivo di astensione è a carico dell'impresa.

Resta inteso che qualora intervengano eventuali future modifiche normative o contrattuali nell'ampliare il numero dei giorni attualmente previsti, la presente regolamentazione ne sarà integralmente assorbita, mentre qualora il numero di giorni venga diminuito si considererà comunque aggiuntiva.

4- CONTRIBUZIONE ALLA CASSA EDILE PISTOIESE

Le Parti convengono che le modifiche sotto riportate avranno vigenza a far data dal 01/04/2018, come da prospetto riepilogativo della contribuzione allegato (All. 2).

4.1- APE ORDINARIA

Le parti confermano il valore percentuale dell'APE nella misura di equilibrio del 3,50% così come prevista dal CCNL 01/07/2014 e che le specifiche riserve del fondo APE saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE.

4.2- CONSORZIO FORMEDIL TOSCANA

Le parti, vista la liquidazione del Consorzio, ritengono opportuno la soppressione del contributo dello 0,20% alla Cassa Edile. I fondi residui già accantonati saranno destinati con separato accordo.


4.3- CONTRIBUTO SCUOLA E C.P.T.

Il contributo Scuola e il contributo C.P.T. alla CEP vengono unificati e passeranno complessivamente dall'attuale 0,70% al 0,90%.

L'aliquota dello 0,90% finanzia per i 2/3 la Scuola edile e per 1/3 il C.P.T..

4.4- RLST

Le Parti convengono che con separato accordo definiranno le condizioni di adesione all'Associazione Regionale SLC, nell'ambito di un servizio integrato per le Province di Pistoia, Prato e Lucca.



5- E.V.R. (elemento variabile della retribuzione)

In applicazione degli articoli 12 e 38 del CCNL di settore del 1° Luglio 2014, l'E.V.R. (elemento variabile della retribuzione) è stabilito nella misura massima del 4% dei minimi di paga base in vigore alla data del 1° Luglio 2014.

L'EVR è un premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore ed è correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, coerentemente con quanto previsto dai vigenti accordi interconfederali di Confindustria, nel CCNL per l'industria Edile ultimo vigente e, in tema di detassazione, dalla Legge n. 208/2015, art.1 cc. 182 e ss., dal Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2016, dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 28 del 16/06/2016. L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal vigente contratto nazionale, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il TFR.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, le parti per la sua determinazione tengono conto dei seguenti parametri:

- numero dei lavoratori iscritti alla CEP 25%
- monte salari denunciate alla CEP 25%
- ore denunciate alla CEP 25%
- massa salari / numero dei lavoratori iscritti alla CEP 25%

Il 4° indicatore di cui all'articolo 38 del vigente CCNL è indicato dalle parti territoriali nel risultato dell'operazione "massa salari / numero dei lavoratori iscritti alla CEP".

L'EVR è determinato a consuntivo, previa verifica congiunta derivante dal confronto del risultato dei parametri concordati tra il triennio 2015-2016-2017 e il triennio 2016-2017-2018, e verrà liquidato in quote mensili nell'anno 2019, in busta paga, ai dipendenti in forza al 31/12 dell'anno 2018. Le aziende che nel corso dell'anno 2018 abbiano avuto uno o più periodi di ricorso ad ammortizzatori sociali (esclusi gli eventi oggettivamente non evitabili), che hanno cessato l'attività o che hanno avuto accesso a procedure concorsuali non dovranno erogare alcun EVR ove dovuto, mentre le aziende che hanno avuto inizio dell'attività in corso d'anno riproporzioneranno il valore dell'EVR ai mesi di effettiva attività. L'EVR per i part-time è riproporzionato all'effettivo orario di lavoro.

Per le modalità di calcolo dei parametri, i presupposti di maturazione dell'EVR, la procedura aziendale per la disapplicazione dell'EVR e la procedura di verifica, si fa riferimento a quanto previsto all'art. 38 del CCNL.

Valutata la attuale gravità di recessione del settore e le difficoltà che le imprese stanno attraversando a livello territoriale, resta inteso che le parti non effettueranno alcuna verifica dell'EVR relativo al confronto tra i trienni 2014-2015-2016 e i trienni 2015-2016-2017. Inoltre a seguito della procedura di verifica dei trienni 2015-2016-2017 con i trienni 2016-2017-2018, da esperirsi entro il 31/01/2019, l'EVR si intende decaduto e non più applicabile per successivi periodi o trienni.

Le parti concordano comunque di volersi incontrare entro il termine dell'anno 2019 per valutare possibili successivi accordi.



5.1- UNA TANTUM

Le parti convengono che ai lavoratori con qualifica operaia in forza, iscritti alla Cassa Edile di Pistoia al 31/12/2017, e che abbiano maturato almeno 1038 ore di lavoro alla medesima CE per l'anno 2017, verrà riconosciuta una tantum straordinaria per il 2017 non ripetibile a carico della CEP nella misura massima di 100,00 euro, riferita al 3° liv. e riparametrata per gli altri livelli, riproporzionata per i part-time, attingendo da quota parte delle risorse residue di Formedil allo scopo destinate con separato accordo.

Si conviene inoltre di erogare ai lavoratori con qualifica di impiegati in forza, già assunti al 31/12/2017, dipendenti delle imprese edili con almeno 6 mesi di servizio nel 2017 un importo una tantum straordinario a carico delle imprese pari, per i lavoratori con orario di lavoro a tempo pieno, a € 100,00 lorde riferita al 5° livello e riparametrato per gli altri livelli, riproporzionata per i part-time, come da CCNL.

Ai lavoratori che raggiungano i requisiti minimi di accesso all'una tantum, la medesima sarà comunque riconosciuta in dodicesimi per ogni mese intero di lavoro prestato. In caso di orario di lavoro a tempo parziale è percentualmente riproporzionata agli orari di lavoro effettuati. Ai lavoratori che abbiano i requisiti e che cessino il rapporto di lavoro delle date di pagamento sopra concordate, sarà liquidato l'intero importo con l'ultimo cedolino paga.

L'erogazione verrà riconosciuta in un'unica tranche di pagamento da erogarsi entro il 30/09/2018. L'una tantum non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dalla legge, dal vigente contratto nazionale, dagli accordi territoriali e/o aziendali, ivi compreso il TFR.

6- NORMA PREMIALE A FAVORE DELLE IMPRESE

Le parti convengono l'istituzione di una della norma premiale finalizzata a consentire un rimborso delle quote contributive alle aziende che ne abbiano i requisiti dalla Cassa Edile.

Il valore di tale norma è quantificato con riduzione di 1 (uno) punto percentuale su tutto quanto versato alla Cassa Edile di Pistoia dalle imprese. Le imprese avranno diritto complessivamente ad uno sconto calcolato su ogni periodo di 12 mesi a decorrere dal 1° aprile 2018 e fino al 31/03/2020. Allo scopo è istituito uno specifico Fondo "Norma Premiale" attingendo da quota parte delle risorse residue di Formedil allo scopo destinate con separato accordo. Il Fondo eroga nel limite del 50% del suo ammontare per il primo periodo di 12 mesi, mentre nel limite del residuo per il secondo periodo di 12 mesi.

Per maturare il diritto le imprese edili devono essere in regola con i parametri della griglia sotto elencata:

1. iscrizione alla Cassa Edile di Pistoia almeno da 15 anni,
2. DURC regolare alla data della richiesta,
3. denuncia dei singoli cantieri con il MUT.

L'anzianità di iscrizione alla Cassa Edile di Pistoia è valutata positivamente anche nel caso in cui l'azienda abbia avuto nel tempo variazioni della denominazione sociale o della forma giuridica, purché gli assetti proprietari e/o il complesso aziendale siano sostanzialmente immutati.

L'istanza dell'impresa, inviata alla CEP a mezzo PEC, relativa ai primi 12 mesi dovrà essere presentata inderogabilmente entro il 31/03/2019, mentre quella per i secondi 12 mesi entro il 31/03/2020. Ciascuna istanza dà accesso, ove vi sia il diritto, a un singolo periodo di 12 mesi.

La CEP verificherà la sussistenza dei requisiti chiedendo all'impresa, ove necessario, integrazioni all'istanza. L'elenco delle aziende aventi diritto, con i relativi importi, sarà ratificato dal Consiglio di Amministrazione della CEP prima dell'autorizzazione. L'autorizzazione avverrà entro il termine di 6 mesi dal termine di ciascun periodo di 12 mesi e sarà assegnata secondo l'ordine cronologico (mese, giorno, ora, minuto, secondo) di ricezione dell'istanza da parte della CEP, fino ad esaurimento dei fondi finanziati per ciascun periodo di 12 mesi.

Il valore dello sconto di ciascun periodo di 12 mesi sarà conguagliabile dall'azienda, previa autorizzazione della CEP, in presenza di continuità nella regolarità contributiva, attraverso una compensazione sui contributi dovuti mensilmente dopo il rilascio della predetta autorizzazione.

Le parti considerano che eventuali futuri accordi in materia terranno in opportuna considerazione l'applicazione della Delibera del Comitato di Bilateralità n. 2/2015.

7- RAZIONALIZZAZIONE ENTI PARITETICI

Le Parti concordano, anche tenuto conto di quanto previsto dal CCNL 19 aprile 2010 e dal CCNL 1° luglio 2014, di assegnare agli Enti Paritetici (Cassa, Scuola-CPT) il compito di definire urgentemente un percorso di azioni che portino alla razionalizzazione, funzionalità, efficacia ed efficienza dei medesimi, con particolare attenzione alla riorganizzazione e ottimizzazione di tutte le risorse, in un quadro economico di equilibrio delle gestioni correnti.

In quest'ottica e in quella di mantenere, ed anche migliorare, l'efficienza del servizio alle imprese edili e ai loro lavoratori,

gli amministratori degli Enti adotteranno ogni misura atta alla riorganizzazione e alla riduzione dei costi di gestione, salvaguardando comunque le professionalità più specializzate. A tal fine si definiranno criteri di riorganizzazione inclini ai risultati attesi.

8- SICUREZZA

Le condizioni di sicurezza e prevenzione nei cantieri rappresentano il punto qualificante del rilancio del settore, a norma del Decreto Legislativo 81/2008 e del vigente CCNL 1° luglio 2014. Le parti si impegnano a promuovere il rispetto della sicurezza nei cantieri.

9- DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del contratto nazionale 01/07/2014, si applica su tutto il territorio della provincia di Pistoia e, fatte salve le specifiche decorrenze dei vari istituti ivi previsti, ha validità dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, salvo diverse pattuizioni che intervengano a livello nazionale. Tregua salariale e normativa fino al 31/12/2020.

Per la sua disdetta e tacito rinnovo valgono le norme del CCNL.


Letto, confermato e sottoscritto

p. Ance Toscana Nord




DO.SS.LL.





CASSA EDILE PISTOIA



**PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI
IN VIGORE DAL**

1° aprile 2018

In data 20 marzo 2018, tra ANCE Toscana Nord e le rappresentanze sindacali Fillea-Cgil, Filca-Cisl e Feneal-Uil, è stato firmato un nuovo accordo che ha migliorato i trattamenti extra-contrattuali.

Requisiti per beneficiare delle prestazioni:

- Essere alle dipendenze di impresa iscritta alla CASSA EDILE DI PISTOIA ed in regola con gli adempimenti contributivi, conformemente al vigente C.C.N.L.

PRESTAZIONI

PREMIO STUDIO

Viene erogato annualmente a favore dei lavoratori regolarmente iscritti alla Cassa Edile che abbiano figli studenti conviventi e a carico, nelle seguenti misure:

- a) SCUOLA ELEMENTARE
€ 75,00 indipendentemente dal reddito familiare.
- b) SCUOLA MEDIA INFERIORE
€ 175,00 indipendentemente dal reddito familiare.
- c) SCUOLA MEDIA SUPERIORE
€ 200,00 indipendentemente dal reddito familiare.
- d) UNIVERSITA'
€ 300,00 (Frequenza o laurea con voto 100/110 e lode)

Documenti occorrenti:

Domande su apposito modulo da ritirare presso Cassa Edile

- Certificato di frequenza o fotocopia bollettini tasse universitarie
- Certificato di laurea
- Stato di famiglia o autocertificazione (solo primo anno)
- Codice fiscale dei figli studenti.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO
RISPETTO ALL'INIZIO DELL'ANNO SCOLASTICO



RIMBORSO PROTESI E CURE DENTARIE

A integrazione di spese sostenute a seguito di interventi per:

- Protesi dentarie - viene erogata una indennità di € 40,00 per ogni dente estratto e sostituito.
La prestazione è ripetibile negli anni fino a completa sostituzione di n. 28 denti.
- Per cure – viene erogata una indennità di € 40,00 per ogni dente curato (es. otturazioni, devitalizzazioni, estrazioni senza sostituzione).
La prestazione è ripetibile negli anni fino a cura di n. 28 denti

L'integrazione per le protesi dentarie e le cure matura ex novo una seconda e ultima volta, sempre fino ad un massimo complessivo di n. 28 denti, dopo 10 anni di anzianità di iscrizione regolare, effettiva e continuativa alla CEP.

NOTA: estensione della prestazione ai FAMILIARI. (moglie e figli a carico)

Documentazione occorrente:

Domanda su apposito modulo da ritirare presso Cassa Edile

- Fattura del medico
- Dichiarazione del medico dentista per il n. dei denti sostituiti o delle cure prestate.
- STATO DI FAMIGLIA (solo per l'estensione della prestazione ai figli e moglie a carico)

TERMINE DI RICHIESTA: 180 GIORNI DATA RILASCIO FATTURA.

FORNITURA DI TUTE DA LAVORO E SCARPE ANTINFORTUNISTICHE

Con scadenza annuale, viene fornita una tuta da lavoro ed un paio di scarpe antinfortunistiche ai lavoratori delle imprese iscritte. La fornitura viene fatta direttamente all'impresa.

- Condizione indispensabile per aver diritto alla fornitura è rappresentata dal limite minimo di 450 ore di anzianità personale nel semestre dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.



PREMIO MATRIMONIO

Viene erogato l'importo di € 852,00 ai lavoratori che risultino regolarmente iscritti alla Cassa Edile, a condizione che vi sia un'anzianità di iscrizione alla nostra Cassa pari a 2 anni.

Tale premio viene erogato una sola volta durante l'attività lavorativa.

N.B.

I seguenti periodi di sospensione dalla contribuzione alla Cassa Edile: cassa integrazione, distacco temporaneo ad altre Casse Edili e congedi parentali, non superiori a 6 mesi, non interrompono la maturazione del diritto.

- Documentazione da presentare:
 - domanda su apposito modella da ritirare presso la Cassa Edile
 - Certificato di matrimonio.

TERMINE DI RICHIESTA: 180 GIORNI DATA MATRIMONIO

INDENNITA' MALATTIA OLTRE IL 270° GIORNO E FINO AL 360°

Ai lavoratori che nel corso dell'anno superano il 270[^] giorno di malattia (e non vi è nessuna erogazione da parte INPS) viene riconosciuta una indennità giornaliera di € 11,50 per tutti i giorni di calendario fino al 360[^].

Documentazione da presentare:

- Domanda su apposito modulo da ritirare presso la Cassa Edile.
- Certificati medici.



ASSEGNO INTEGRATIVO INVALIDITA' INAIL

In caso di invalidità per infortunio riconosciuto dall' INAIL, la Cassa Edile eroga una indennità di € 40,00 a punto fino dal 1% di invalidità.

Documentazione da presentare:

- Dichiarazione dell' INAIL attestante il punteggio riconosciuto.
- Domanda su modello da ritirare presso la Cassa Edile.

TERMINE DI PRESENTAZIONE : 3 MESI DALLA DATA DELLA
DICHIARAZIONE INAIL

L'infortunio che dà luogo all'invalidità deve essere accaduto durante il periodo di iscrizione alla Cassa Edile e il pagamento, accertato il diritto, avverrà anche se non si è più iscritti.

INDENNITA' MORTE PER MALATTIA O INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di morte del lavoratore a causa di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, la Cassa Edile eroga alla vedova o ai figli o, in mancanza di entrambi, alla madre o al padre convivente e a carico, i seguenti importi:

- € 2.841,00 per l'evento luttuoso;
- € 284,00 per ogni figlio a carico.

Il sussidio viene erogato purchè il lavoratore deceduto, al momento dell'evento, risulti in forza ad una impresa iscritta alla Cassa Edile ed in regola con i versamenti contributivi.

Documentazione da presentare:

- Domanda su modulo da ritirare presso la Cassa Edile
- Certificato di morte
- Atto attestante la qualità di erede.

TERMINE DI PRESENTAZIONE: 6 MESI DALL'AVVENUTO DECESSO.

TERAPIE POST INTERVENTI CHIRURGICI

Rimborso delle spese sostenute per riabilitazione, acquisto e noleggio di apparecchiature necessarie per il post chirurgico fino ad un massimo di € 500,00

Il limite del rimborso è riferito ad un biennio a partire dal primo intervento.

Documentazione occorrente:

- Domanda su apposito modulo da ritirare presso la Cassa Edile
- Fattura attestante la spesa sostenuta.

TERMINE DELLA RICHIESTA: 180 GIORNI DALLA DATA DELLA FATTURA

PROTESI OCULISTICHE

Ad integrazione di spese sostenute a seguito di acquisto di occhiali o lenti a contatto per vista, viene erogata una indennità pari al 30% della spesa sostenuta per un massimo di € 150,00 per ogni anno.

Documentazione occorrente:

- Domanda su apposito modulo fornito dalla Cassa Edile
- Fattura dell'ottico oppure una sua dichiarazione della spesa sostenuta con la specifica delle protesi unitamente allo scontrino fiscale.

TERMINE DELLA RICHIESTA: ENTRO 180 GIORNI DATA FATTURA O
SCONTRINO

VISITE SPECIALISTICHE ED ESAMI DIAGNOSTICI

Ad integrazione delle spese sostenute per visite mediche specialistiche e/o esami diagnostici (escluse specialista dentista), viene erogato il rimborso del 30% della spesa sostenuta entro il massimo di € 150,00 e n. 2 visite e/o esami per ogni anno.

Documentazione necessaria:

- Fattura del medico

TERMINE RICHIESTA: 180 GIORNI DATA FATTURA

PREMIO GIOVANI

Per coloro che sono iscritti alla CEP prima del compimento del ventinovesimo anno di età (ovvero 28 anni e 364 giorni) e che maturino almeno 24 mesi di iscrizione regolare, effettiva e continuativa alla CEP, è previsto un premio di € 600,00.

Tale premio viene erogato una sola volta durante l'attività lavorativa.

N.B.

I seguenti periodi di sospensione dalla contribuzione alla Cassa Edile: cassa integrazione, distacco temporaneo ad altre Casse Edili e congedi parentali, non superiori a 6 mesi, non interrompono la maturazione del diritto.

Documentazione occorrente:

- Domanda su apposito modulo da ritirare presso la Cassa Edile

N.B. Coloro che hanno compiuto il 29^a anno devono presentare la richiesta entro 180 giorni da tale evento o dal compimento del 24° mese se successivo.

DICHIARAZIONE DEL MEDICO DENTISTA

Il sottoscritto _____

dichiara che in data _____ ha fornito al

Sig. _____ nato il _____

Le seguenti prestazioni:

- Protesi dentarie
- Cure

I denti interessati sono quelli indicati nel seguente schema:


8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8

(il medico dentista)



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature, a star-like mark, and several smaller initials.

**TABELLA CONTRIBUTI IN VIGORE PRESSO LA
CASSA EDILE DI PISTOIA
DAL 1 APRILE 2018**



SUDDIVISIONE	PERCENTUALE	A CARICO DITTA	A CARICO LAVORATORE
CONTRIBUTO CASSA EDILE	2,50%	2,25%	0,25%
CONTRIBUTO QUOTE DI SERVIZIO:	0,86%	0,43%	0,43%
QUOTE TERRITORIALI	0,2222%	0,2222%	
QUOTE NAZIONALI ANCE	0,2222%		0,2222%
QUOTE NAZIONALI FLC	1,304%	0,652%	0,652%
A.P.E.O.	3,50%	3,50%	
CONTRIBUTO SCUOLA E C.P.T.	0,90%	0,90%	
MUTUALIZZAZIONE PREVEDI	0,30%	0,30%	
FONDO PER LAVORI USURANTI E PESANTI	0,10%	0,10%	
TOTALE CONTRIBUTO	8,604%	7,702%	0,902%



